



COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI E DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Rif. Legge Quadro n° 447/95 art.8, Legge Regionale n° 52/2000

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BARGE (CN) IN SEDUTA DEL / /
D.C.C. n°

INDICE

CAPITOLO 1: FINALITA' GENERALI	3
<i>Articolo 1 - oggetto del regolamento</i>	3
<i>Articolo 2 - Definizioni</i>	3
CAPITOLO 2: ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	4
<i>Articolo 3 - Campo di applicazione</i>	4
<i>Articolo 4 - Rumore interno</i>	4
<i>Articolo 5 - Rumore esterno</i>	5
<i>Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici</i>	5
<i>Articolo 7 - Casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti</i>	6
<i>Articolo 8 - Orari</i>	6
<i>Articolo 9 - Altre potenziali fonti di rumore</i>	6
<i>Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi</i>	7
CAPITOLO 3: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE	9
<i>Articolo 11 - Campo di applicazione</i>	9
<i>Articolo 12 - Autorizzazioni in deroga e documentazione da predisporre</i>	9
<i>Articolo 13 - Localizzazione e gestione delle aree destinate a manifestazioni temporanee</i>	10
<i>Articolo 14 - Orari e durata delle manifestazioni</i>	10
<i>Articolo 15 - Limiti di emissione sonora</i>	11
<i>Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi</i>	11
CAPITOLO 4: CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	13
<i>Articolo 17 - Campo di applicazione</i>	13
<i>Articolo 18 - Autorizzazioni in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili</i>	13
<i>Articolo 19 - Orari e limiti di emissione sonora per i cantieri edili stradali ed assimilabili</i>	14
<i>Articolo 20 - Emergenze ed autorizzazioni in deroga di altre attività temporanee rumorose</i>	15
<i>Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi</i>	15
CAPITOLO 5: APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	16
<i>Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico</i>	16
<i>Articolo 23 - Valutazione previsionale di impatto acustico</i>	16
<i>Articolo 24 - Valutazione previsionale di clima acustico</i>	17
<i>Art. 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici</i>	18
<i>Art. 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo</i>	19
<i>Art. 27 - Sanzioni</i>	19
CAPITOLO 6: EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	20
<i>Articolo 28 - Risanamento e pianificazione</i>	20
<i>Articolo 29 - Emissione sonore dei veicoli a motore</i>	20
<i>Articolo 30 - Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una variazione del traffico locale</i>	20
CAPITOLO 7: DISPOSIZIONI FINALI	21
<i>Articolo 31 - Disciplina dei controlli</i>	21
<i>Articolo 32 - Entrata in vigore</i>	21
<i>Articolo 33 - Abrogazione e validità</i>	21
ALLEGATO A	22
ALLEGATO B	25
ALLEGATO C	26
ALLEGATO D	29

CAPITOLO 1: FINALITA' GENERALI

Articolo 1 - oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze della Città di Barge in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché dell'art. 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Articolo 2 - Definizioni

Si definiscono:

- a) *attività rumorosa*: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) *attività rumorosa a carattere temporaneo*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- c) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) *valori limite assoluti di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa ed in tutte le aree ad essa circostante secondo la loro classificazione;
- f) *valori limite di accettabilità/immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - *valori limite differenziali o limiti differenziali* determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- g) *classificazione o zonizzazione acustica*: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) *impatto acustico*: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) *clima acustico*: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) *requisiti acustici degli edifici*: i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) *tecnico competente in acustica ambientale*: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della L. 447/1995.

CAPITOLO 2: ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 3 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa Sezione le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Articolo 4 - Rumore interno

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.Lgs n° 626 19/09/94 e smi (D.Lgs 10 aprile 2006 n. 195), quando applicabile.

2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 3 lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentate secondo il D.P.C.M. n° 215 del 16/04/1999 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"*.

Articolo 5 - Rumore esterno

1. Le attività indicate all'art. 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (Tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* (Tabella B in appendice al presente regolamento).

2. I servizi e gli impianti indicati all'art. 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (Tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi ed impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* (Tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"* (Tabella C in appendice al presente regolamento).

3. I gestori delle attività indicate all'art. 3 devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copia dal gestore.

Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"* (Tabella C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

2. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 (Tabella C in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

3. Nel caso in cui, per un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, il Comune ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

4. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 (Tabella C in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

5. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (Tabella B in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

6. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Articolo 7 - Casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1. Possono verificarsi particolari situazioni in cui attività dello stesso tipo (ad esempio circoli privati, esercizi di pubblico trattenimento e spettacolo) o sorgenti di rumore della medesima tipologia (ad esempio condizionatori), pur appartenendo a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto del criterio differenziale presso uno o più ambienti abitativi.

2. Fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma non dimenticando la necessità di tutelare il comfort acustico, soprattutto all'interno degli ambienti abitativi, l'ente di controllo, si riserva di verificare strumentalmente e con accuratezza le situazioni in oggetto proponendo ai responsabili delle varie attività soluzioni tecniche volte a risolvere in modo collettivo il problema in esame.

Articolo 8 - Orari

1. L'orario di funzionamento delle attività indicate all'art. 3 può essere oggetto di disposizioni da parte del Sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente la competente ARPA, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.

Articolo 9 - Altre potenziali fonti di rumore

9.1 - Manutenzione aree verdi e suolo pubblico:

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi (pubbliche e private) è consentito: nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatte salve eventuali e motivate deroghe.

9.2 - Spazzamento strade e raccolta rifiuti:

La raccolta rifiuti e spazzamento strade e piazze dovrà avvenire nei giorni feriali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 22.00 salvo deroghe da richiedersi preventivamente al Sindaco.

L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

9.3 - Pubblicità fonica:

La pubblicità fonica sia fuori sia dentro i centri abitati è consentita dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Tale attività dovrà essere preventivamente autorizzata.

9.4 - Strumenti musicali:

Chi, nella propria abitazione, faccia uso non professionale di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (Tabella A e B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/00.

2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale ed i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni lavorativi, prorogabili a fonte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni lavorativi dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), art. 14, legge regionale 52/00.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00.

6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00.

7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6 e dal comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 ai sensi dell'art. 16 della L. n. 3/2003.

8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'art. 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

CAPITOLO 3: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 11 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa Sezione le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

Articolo 12 - Autorizzazioni in deroga e documentazione da predisporre

1. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Tutte le attività di cui all'art. 11 del presente Regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

3. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.

4. Le domande di autorizzazione in deroga per effettuare la manifestazione od attività a carattere temporaneo devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), entro 15 giorni lavorativi prima della data di inizio, al Comune, solo nel caso in cui si prevedano superamenti dei limiti e degli orari indicati agli art. 14 e 15 della presente sezione.

5. Qualora i responsabili dell'attività temporanea ritengano invece di non superare i limiti acustici indicati, danno segnalazione al Comune del verificarsi della manifestazione in oggetto, 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico - impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

6. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

7. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc ...). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Articolo 13 - Localizzazione e gestione delle aree destinate a manifestazioni temporanee

1. Le attività di cui all'art. 11, lettera a) della presente sezione, di rilevanza cittadina, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore si svolgono preferenzialmente sulle aree individuate dal Comune secondo i criteri esplicitati all'art. 4 delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" approvate con D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2002, localizzate sulla planimetria allegata al piano di classificazione acustica comunale vigente, ed elencate nel seguito. Il Comune ha competenza su tali manifestazioni a carattere cittadino e gestisce le aree ad esse destinate.

- area T1 - l'area delle piazze Garibaldi e San Giovanni;
- area T2 - l'area per fiera e cinematografo;
- area T3 - l'area del campo sportivo in frazione San Martino;
- area T4 - l'area della scuola in frazione Crociera;
- area T5 - l'area degli impianti sportivi;
- area T6 - l'area del Castello.

2. Il Comune può inoltre autorizzare manifestazioni temporanee in siti diversi da quelli precedentemente elencati, per un massimo di 10 giorni complessivi per un medesimo sito, nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

3. Il Comune, inoltre, può richiedere ai responsabili delle attività temporanee particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

Articolo 14 - Orari e durata delle manifestazioni

1. L'attivazione delle sorgenti sonore connesse allo svolgimento della manifestazione, salvo diversa indicazione del Comune, è consentita dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

2. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

3. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'art. 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

4. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'art. 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 11, lettera a), per un massimo di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

5. Presso ogni pubblico esercizio, struttura o quant'altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'art. 11, lettere b) e c), per un massimo di 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

6. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;

7. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.

8. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Articolo 15 - Limiti di emissione sonora

1. Il limite massimo di emissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato in qualsiasi intervallo di un'ora nell'ambito della durata globale della manifestazione, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2. Il Comune ha facoltà di fissare limiti diversi anche considerando il piano di classificazione acustica comunale vigente della zona nella quale avviene la manifestazione. Non si considerano i limiti differenziali.

3. In presenza di ricettori sensibili quali scuole, ospedali, ecc... i limiti fissati per queste aree sono quelli previsti dal piano di classificazione acustica comunale vigente negli orari in cui queste sono utilizzate.

Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'art. 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 11, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 12 del presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 12 sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

CAPITOLO 4: CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 17 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili, compreso utilizzo temporaneo di attrezzature rumorose per uso professionale, indipendentemente dalla durata e dal soggetto committente.

Articolo 18 - Autorizzazioni in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 17 del presente Regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e le cui emissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16/03/98.

4. Le domande di autorizzazione in deroga per effettuare lavori di cantiere devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), entro 15 giorni lavorativi prima della data di inizio, al Comune il quale provvederà a darne segnalazione alle autorità competenti in materia di vigilanza, solo nel caso in cui si prevedano superamenti dei limiti e degli orari indicati all'art. 19.

5. Qualora i responsabili del cantiere ritengano invece di non superare i limiti acustici indicati, danno segnalazione al Comune dei lavori in oggetto, 15 giorni lavorativi prima della data di inizio, precisando i motivi o le condizioni tecnico - impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

6. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato C del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

7. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

8. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'art. 17 del presente Regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Articolo 19 - Orari e limiti di emissione sonora per i cantieri edili stradali ed assimilabili

I limiti massimi di emissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'art. 17 del presente Regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'allegato C del DM 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria di seguito schematizzata:

- giorni feriali da lunedì a venerdì, sabato fino alle ore 13.00:

sono fissati i seguenti limiti di emissione sonora nei periodi di riferimento corrispondenti alle fasce orarie indicate:

Leq = 70 dB(A) per la fascia oraria 07.30 - 20.30.

Leq = 60 dB(A) per la fascia oraria 20.30 - 07.30.

Per scuole, considerate ricettori sensibili nella fascia oraria diurna, e gli ospedali (case di cura, case di riposo), ricettori sensibili in entrambe le fasce orarie, valgono limiti di emissione sonora inferiori, sempre nei periodi di riferimento corrispondenti alle fasce orarie indicate:

Leq = 65 dB(A) per la fascia oraria 07.30 - 20.30.

Leq = 55 dB(A) per la fascia oraria 20.30 - 07.30.

Sono inoltre fissati i seguenti limiti massimi di emissione sonora orari:

Leq = 75 dB(A) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria 07.30 - 20.30,

Leq = 65 dB(A) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria 20.30 - 07.30.

I livelli equivalenti di pressione sonora sopra indicati non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere nell'ora in cui si prevede l'utilizzo dei macchinari e degli impianti più rumorosi.

Non si considerano i limiti differenziali per la fascia oraria 07.30 - 20.30; valgono i limiti differenziali per la fascia oraria 20.30 - 07.30.

- sabato dopo le ore 13.00, domenica, giorni festivi infrasettimanali:

valgono i limiti di emissione sonora fissati dal piano di classificazione acustica nei periodi di riferimento diurno (ore 06.00 - 22.00) e notturno (ore 22.00 - 06.00).

Valgono i limiti differenziali.

Articolo 20 – Emergenze ed autorizzazioni in deroga di altre attività temporanee rumorose

I cantieri edili, stradali o industriali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc...), ovvero di pericolo immediato per l'ambiente o per l'incolumità della popolazione, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Il titolare dell'attività di cui all'art. 17 per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 18 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00 e della L. 689/81) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95).

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 18 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

3. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 o 2, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 18 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

CAPITOLO 5: APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Capitolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Articolo 23 - Valutazione previsionale di impatto acustico

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività).

Opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale:

- a) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.lgs. 285/92 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari.
- b) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'art. 3, lettere a) e b), del presente Regolamento - si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa; confezione di abbigliamento su misura; pasticcerie, gelaterie; confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti; giocattoli; valvolame; materiale per telefonia; particolari elettrici; lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero, ecc.);
- c) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'art. 4, c. 1, lettera g del D.lgs. 114/98, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
- d) impianti ed infrastrutture di cui all'art. 3, lettere c) e d), del presente Regolamento;
- e) circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago;

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art.2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. N. 9-11616 del 02/02/2004; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Articolo 24 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) nuovi insediamenti residenziali
- b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c) ospedali, case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. N. 46-14762 del 14/02/2005; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, se applicabile.

Art. 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.

2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative ad edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

- a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività);
- b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).

4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato D; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Art. 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
2. La Relazione Conclusiva di cui all'art. 25, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n.380/01, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R.
3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli artt. 23 e 24, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
5. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli artt. 23, 24 e 25, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
7. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPA, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.
8. In caso di controlli, il Comune richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Art. 27 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere ed i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'art. 26, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza la Città può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

CAPITOLO 6: EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 28 - Risanamento e pianificazione

1. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al DM 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/04. Gli strumenti di attuazione del PRG devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.

3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30/03/04, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Articolo 29 - Emissione sonore dei veicoli a motore

1. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento delle emissioni acustiche è attuato tramite il rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al Decreto Legislativo del Governo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale. Il regime sanzionatorio è ancora precisato nel citato Codice.

Articolo 30 - Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una variazione del traffico locale

1. La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico. Vale pertanto quanto riportato agli art. 23, 24, 25 del Capitolo 5 del presente Regolamento.

2. La realizzazione di nuove strade risulta già disciplinata all'art. 23 del Capitolo 5 del presente Regolamento.

CAPITOLO 7: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Disciplina dei controlli

1. Il comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente Regolamento del Corpo di polizia Municipale e dell'Arpa, stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa, quali ad esempio:

- parere consultivo in merito agli orari di funzionamento delle attività indicate all'art. 5 della Sezione 2.1 (cfr. Sezione 2.1, art. 10);
- esame della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico (art. 23 Capitolo 5);
- esame della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico (art. 24 Capitolo 5);
- esame della documentazione di collaudo acustico di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto acustico (art. 23 Capitolo 5).

Articolo 32 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio della Città per 90 giorni.

Articolo 33 - Abrogazione e validità

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il Titolo V del Regolamento di Polizia Urbana.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

3. I Titoli III e IV del presente Regolamento sono validi fino all'emanazione dei criteri di cui all'art. 3, c. 3, lettera b) della L.R. 52/2000.

ALLEGATO A

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI DI CUI AL DPCM 1/3/91 E DPCM 14/11/97
--

AL COMUNE DI BARGE

Ufficio Tecnico
P.zza Garibaldi, 11
12032 Barge

Il/La sottoscritto/a _____ Nato/a a: _____ il: _____

in qualità di _____ *(presidente, legale rappresentante, ecc.):*

ragione sociale:	_____
indirizzo:	_____
telefono:	_____ fax: _____
e-mail:	_____

CHIEDE

ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h della L. 447/95, dell'art. 9 della L.R. 52/2000 e del titolo III del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzato al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore per la manifestazione denominata:

sito:	autorizzabile ai sensi dell'art. 14		
	comma 2 <i>solo siti nell'elenco allegato</i> [inserire codice]	comma 3 <i>altri siti</i>	comma 4 <i>pubblico esercizio</i>
1. _____	<input type="checkbox"/> [_____]	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
2. _____	<input type="checkbox"/> [_____]	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
3. _____	<input type="checkbox"/> [_____]	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
4. _____	<input type="checkbox"/> [_____]	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
nei giorni: _____			
<i>(secondo gli orari e le modalità descritti nel programma allegato)</i>			

DICHIARA

- di essere già in possesso o di aver richiesto tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri enti competenti (se ed in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente autorizzazione in deroga;
- di aver individuato, come indicato a seguire, un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (ed un suo sostituto) la cui reperibilità è sempre garantita durante l'intero svolgimento della manifestazione e che si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con l'Ufficio Inquinamento Acustico del Settore Ambiente e Territorio e con gli Organi di controllo:

responsabile: _____	tel.: _____
sostituto: _____	tel.: _____

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

per manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni:

1. programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
2. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
3. descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
4. descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

inoltre, per manifestazioni di durata superiore a 10 giorni, anche non consecutivi:

5. valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:
 - stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16/03/98, all. A, p. 12) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

ulteriore documentazione opzionale:

6. _____;
7. _____;

Barge,

Il Legale Rappresentante

PRENDE INOLTRE ATTO CHE:

- a) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune 15 giorni lavorativi prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose.
- b) Il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.
- c) La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
- d) Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Città la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Barge,

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO B

ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

area T1 – l'area delle piazze Garibaldi e San Giovanni;

area T2 – l'area per fiera e cinematografo;

area T3 – l'area del campo sportivo in frazione San Martino;

area T4 – l'area della scuola in frazione Crociera;

area T5 – l'area degli impianti sportivi;

area T6 – l'area del Castello.

ALLEGATO C

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN DEROGA AI LIMITI DI CUI AL DPCM 1/3/91 E DPCM 14/11/97

AL COMUNE DI BARGE

Ufficio Tecnico
P.zza Garibaldi, 11
12032 Barge

Il sottoscritto: _____ nato a: _____ il: _____

in qualità di legale rappresentante della:

ragione sociale:	_____
indirizzo:	_____
telefono:	_____

CHIEDE

ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h della L. 447/95 e dell'art. 9 della L.R. 52/2000, di essere autorizzato al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore per le attività del cantiere:

sito in:	_____		
tipologia:	_____		
telefono:	_____		
data inizio lavori:	_____	data fine lavori:	_____
giorni di attività	_____		
orari di attività	_____		

DICHIARA

- che in ogni fase temporale dei lavori - fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro - verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare il disagio per la popolazione esposta;
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri enti competenti (se ed in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente autorizzazione in deroga;

- di aver individuato, come indicato a seguire, un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (ed un suo sostituto) la cui reperibilità è sempre garantita durante l'orario di attività del cantiere e che si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con l'Ufficio Inquinamento Acustico del Settore Ambiente e Territorio e con gli Organi di controllo:

responsabile: _____	tel.: _____
sostituto: _____	tel.: _____

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

per cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni:

1. descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
2. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
3. descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
4. descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione;

inoltre, per cantieri di durata superiore a 60 giorni:

5. valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:
 - stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
 - individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
 - valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16/03/98, all. A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti;

ulteriore documentazione opzionale:

6. _____;
7. _____;

Barge,

Il Legale Rappresentante

PRENDE INOLTRE ATTO CHE:

- a) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune 15 giorni lavorativi prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose.
- b) Il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.
- c) La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
- d) Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Città la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Barge,

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO D

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

1. relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
2. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
3. studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
4. scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
5. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
6. confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97
7. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali

TABELLA A: VALORI LIMITE ASSOLUTI (ARTT. 2 E 3, D.P.C.M. 14/11/1997):

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI DI EMISSIONE Leq dB(A)		LIMITI DI IMMISSIONE Leq dB(A)	
		DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

**TABELLA B: INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI ACUSTICI VIGENTI IN AMBIENTE ABITATIVO
(ART. 4 DEL D.P.C.M. 14/11/97):**

CRITERIO DI VALUTAZIONE	DIURNO (06.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-06.00)
Differenza massima ammessa tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo	5 dB(A)	3 dB(A)
A FINESTRE APERTE ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile se il rumore misurato è inferiore a:	50 dB(A)	40 dB(A)
A FINESTRE CHIUSE ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile se il rumore misurato è inferiore a:	35 dB(A)	25 dB(A)

TABELLA C: VALORI LIMITE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI - ALLEGATO A (D.P.C.M. 5/12/97)

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) L _{Amax} con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) L _{Aeq}

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (ART. 2)

- Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R _w (*)	D _{2m,nT,w}	L _{n,w}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.